

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 3074/78 DELLA COMMISSIONE**

del 21 dicembre 1978

recante quarta modifica del regolamento (CEE) n. 1528/78 recante modalità d'applicazione del regime di aiuti per i foraggi essiccati

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1117/78 del Consiglio, del 22 maggio 1978, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei foraggi essiccati<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 3, e l'articolo 10,

visto il regolamento (CEE) n. 1417/78 del Consiglio, del 19 giugno 1978, relativo al regime di aiuti per i foraggi essiccati<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 3,

considerando che l'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1417/78 prevede l'istituzione di un certificato di aiuto complementare valido in tutta la Comunità; che l'entrata in vigore di tali norme esige l'adozione di disposizioni comuni per quanto concerne le condizioni di compilazione e utilizzazione di tali certificati, l'istituzione di moduli comunitari e l'instaurazione di metodi di cooperazione amministrativa tra Stati membri;

considerando che, ai fini di una corretta gestione amministrativa, i certificati non possono essere modificati dopo il rilascio; che, per il caso di dubbio dovuto ad errore imputabile all'organismo emittente e riferito alle indicazioni che figurano nel certificato, occorre prevedere una procedura per il ritiro dei certificati sbagliati e il rilascio di titoli corretti;

considerando che è pertanto opportuno modificare il regolamento (CEE) n. 1528/78 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato per ultimo dal regolamento (CEE) n. 2771/78<sup>(4)</sup>;

considerando che le misure previste nel presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i foraggi essiccati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 1528/78 è modificato come segue:

1. Gli articoli 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti testi:

*«Articolo 8*

1. Fatto salvo il disposto dell'articolo 9, il certificato di aiuto complementare è valido a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della domanda.

2. La durata di validità del titolo di aiuto complementare è indicata nell'allegato.

*«Articolo 9*

Il titolo è rilasciato il terzo giorno feriale successivo alla presentazione della domanda, a partire dalle ore 13, sempreché nel frattempo non siano state adottate misure speciali in virtù dell'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 1417/78».

<sup>(1)</sup> GU n. L 142 del 30. 5. 1978, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 171 del 28. 6. 1978, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 179 del 1. 7. 1978, pag. 10.

<sup>(4)</sup> GU n. L 332 del 29. 11. 1978, pag. 43.

2. Sono aggiunti i seguenti articoli da 9 bis a 9 septies:

«*Articolo 9 bis*

1. La domanda di titolo di aiuto complementare di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 1417/78 viene inviata o presentata all'organismo competente. Essa può essere inviata a mezzo lettera, telegramma o telex.

2. Per essere accolta, la domanda deve precisare:

- a) cognome, nome e indirizzo completo del richiedente,
- b) la designazione del prodotto,
- c) il peso netto del prodotto tale quale.

3. La domanda è respinta se la cauzione di cui all'articolo 10 non viene depositata presso l'organismo competente entro le ore 16 del giorno di presentazione della domanda o se entro lo stesso termine non viene fornita una valida giustificazione per il mancato deposito.

4. Per giorno di presentazione della domanda di certificato si intende:

- a) se la domanda è presentata presso l'organismo competente, il giorno della presentazione purché questa abbia luogo entro le ore 16;
- b) se la domanda è inviata a mezzo lettera o telex all'organismo competente, il giorno della ricezione da parte di quest'ultimo purché detta ricezione abbia luogo entro le ore 16;
- c) se la domanda è inviata a mezzo telegramma all'organismo competente, il giorno della ricezione da parte di quest'ultimo purché il telegramma sia stato registrato presso l'ufficio telegrafico trasmittente entro le ore 16 e sia pervenuto all'organismo competente entro le ore 17,30.

5. Le domande di certificato pervenute in un giorno non lavorativo per l'organismo competente, ovvero in un giorno lavorativo per quest'ultimo ma dopo le ore di cui sopra, si considerano presentate il giorno lavorativo successivo.

6. Le ore limite di cui al presente regolamento

- sono anticipate di un'ora in Irlanda e nel Regno Unito durante il periodo in cui in tali paesi non vige l'ora estiva;
- sono ritardati di un'ora negli altri Stati membri durante il periodo di applicazione dell'ora estiva.

*Articolo 9 ter*

I diritti derivanti dai certificati possono essere trasmessi dal titolare del certificato durante il periodo di validità di quest'ultimo. La trasmissione, che può interessare soltanto un cessionario per certificato, concerne le quantità non ancora imputate sul certificato stesso.

La trasmissione è valida solo per le quantità provenienti dall'impresa di trasformazione del cessionario a decorrere dal primo giorno del mese successivo all'iscrizione sul certificato a cura dell'organismo emittente, del nome e indirizzo del cessionario e della data d'iscrizione autenticata mediante firma del cedente e apposizione del timbro dell'organismo.

L'iscrizione ha luogo su richiesta del titolare. Il cessionario non può trasferire il proprio diritto o retrocederlo al titolare.

*Articolo 9 quater*

1. Le diciture che figurano sul certificato non possono essere modificate dopo il rilascio.

2. In caso di dubbio quanto all'esattezza delle indicazioni che figurano sul certificato quest'ultimo è rinviato all'organismo emittente per iniziativa dell'interessato o del servizio competente dello Stato membro interessato.

L'organismo emittente del certificato, se ritiene che esistano le condizioni per una rettifica, procede al ritiro del certificato ed emette senza indugio un certificato corretto. In questo nuovo documento, recante la menzione «certificato corretto il...» su ogni esemplare, sono riportate eventualmente le imputazioni precedenti.

L'organismo emittente, se non ritiene necessario modificare il certificato, appone su di esso la dicitura «verificato il...» e il proprio timbro.

3. Il titolare è tenuto a consegnare il certificato all'organismo emittente, a richiesta di quest'ultimo.

Nei casi in cui i servizi nazionali competenti rinviino o trattengano il documento contestato conformemente alle disposizioni del presente articolo, rilasciano, a richiesta dell'interessato, una ricevuta.

*Articolo 9 quinquies*

1. Il certificato di aiuto complementare è compilato su formulari conformi ai modelli che figurano nell'allegato del presente regolamento; tali formulari devono essere compilati in conformità delle indicazioni che vi figurano e delle disposizioni del presente regolamento.

2. I formulari dei certificati si compongono di un originale, destinato al richiedente, e di una copia, destinata all'organismo emittente.

3. I formulari sono stampati su carta bianca non contenente paste meccaniche, collata per scrittura, del peso compreso tra 40 e 65 g al m<sup>2</sup>. Il formato è di 210 × 297 mm.

La disposizione dei formulari deve essere rigorosamente rispettata.

4. La stampa dei formulari è curata dagli Stati membri.

Ogni formulario deve recare l'indicazione del nome e indirizzo della tipografia o una sigla che ne permetta l'identificazione. Al momento del rilascio, al certificato è attribuito un numero d'ordine dall'organismo emittente.

Il numero deve essere preceduto dalla lettera o dalle lettere seguenti, secondo il paese di rilascio del documento: B per il Belgio, D per la Germania, DK per la Danimarca, F per la Francia, I per l'Italia, IR per l'Irlanda, L per il Lussemburgo, NL per i Paesi Bassi e UK per il Regno Unito.

5. I formulari devono essere compilati a macchina, stampati e redatti in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale è presentata la domanda di certificato.

6. Le impronte dei timbri degli organismi emittenti e delle autorità che procedono all'imputazione devono essere applicate con timbro metallico, preferibilmente in acciaio.

7. All'occorrenza, le autorità competenti degli Stati membri interessati possono esigere la traduzione dei certificati nella loro o in una delle loro lingue ufficiali.

8. In caso di smarrimento del certificato, gli organismi emittenti possono, a titolo eccezionale, rilasciare all'interessato un duplicato di detto documento compilato e vistato come il documento originale e recante chiaramente la dicitura «Duplicato» sull'originale e sulla copia. Nel caso in cui venga rilasciato un duplicato del certificato, gli

organismi emittenti ne informano immediatamente gli organismi emittenti degli altri Stati membri.

*Articolo 9 sexies*

Quando sussistono dubbi in merito all'autenticità del certificato o delle diciture dei visti che vi figurano, i competenti servizi nazionali rinviano per controllo il documento contestato o una sua fotocopia alle autorità interessate. Questa procedura può essere applicata anche a titolo di sondaggio; in tal caso viene inviata solo una fotocopia del documento.

Se i servizi nazionali competenti rinviano il documento contestato conformemente al comma precedente, essi rilasciano, a richiesta dell'interessato, una ricevuta.

*Articolo 9 septies*

1. Nella misura necessaria per la corretta applicazione del presente regolamento, le autorità competenti degli Stati membri si comunicano reciprocamente le informazioni relative ai certificati, nonché alle irregolarità e infrazioni che li riguardano.

2. All'inizio di ogni semestre e, per la prima volta, nel luglio 1979, gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco contenente il numero e la natura delle irregolarità e infrazioni di cui sono venuti a conoscenza nel trimestre precedente.

3. I certificati regolarmente rilasciati, nonché le diciture e i visti apposti dalle autorità di uno Stato membro producono, in ciascuno degli altri Stati membri, gli stessi effetti giuridici dei documenti rilasciati, nonché delle diciture e dei visti apposti dalle autorità di detti Stati membri.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione l'elenco e gli indirizzi degli organismi competenti per l'emissione dei certificati.

La Commissione pubblica tali dati nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*:

Gli Stati membri comunicano altresì alla Commissione le impronte dei timbri ufficiali e, se del caso, dei timbri a secco delle autorità competenti. La Commissione ne informa immediatamente gli altri Stati membri».

3. L'articolo 12 è sostituito dal testo seguente:

*«Articolo 12*

1. Per i foraggi essiccati usciti dall'impresa di trasformazione nel corso di un mese l'aiuto com-

plementare e l'aiuto forfettario di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78 sono concessi all'impresa stessa dietro sua domanda, presentata entro un massimo di 60 giorni dopo il mese di uscita dei prodotti dall'impresa in questione.

2. La domanda relativa all'aiuto forfettario di cui all'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1117/78 e la domanda di aiuto complementare devono recare almeno le indicazioni seguenti:

- cognome, nome, indirizzo e firma del richiedente;
- il quantitativo per il quale l'aiuto è richiesto;
- il mese in cui tale quantitativo è uscito dall'impresa.

3. Inoltre, per quanto riguarda l'aiuto complementare, il richiedente indica nella domanda i quantitativi per i quali chiede la fissazione anticipata dell'aiuto.

4. Qualora venga chiesta la fissazione anticipata dell'aiuto, la domanda di aiuto

— deve essere corredata degli originali del certificato o dei certificati di aiuto complementare e

— deve recare l'indicazione del numero o dei numeri dei certificati sui quali il richiedente desidera che venga effettuata l'imputazione, nonché dei quantitativi da imputare.

5. L'imputazione sull'originale del certificato si riferisce al quantitativo di prodotti per il quale l'organismo competente s'impegna a pagare l'aiuto complementare.

6. Dopo l'imputazione e l'apposizione dei visti, l'originale del certificato viene consegnato senza indugio all'interessato».

#### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1979.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 21 dicembre 1978.

*Per la Commissione*

Finn GUNDELACH

*Vicepresidente*

COMUNITÀ EUROPEE

1. Organismo emittente (nome, indirizzo completo, Stato membro)	<b>CERTIFICATO N. .... / ....</b>	<b>ORIGINALE</b>
2. Timbro a secco e perforazione dell'organismo emittente (1)		
3. Titolare (nome, indirizzo completo, Stato membro)	<b>FISSAZIONE ANTICIPATA DELL'AIUTO COMPLEMENTARE PER I FORAGGI ESSICCATI</b>	
4. Designazione del prodotto		
5. Peso netto (kg) del prodotto tal quale <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px; margin-top: 5px;"></div>	6. Importo della cauzione in moneta nazionale <div style="border: 1px solid black; width: 150px; height: 15px; margin-top: 5px;"></div>	
7. Diritti trasmessi a (nome, indirizzo completo, Stato membro)	8. AIUTO COMPLEMENTARE VALIDO IL <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 15px; display: inline-block;"></div> FISSATO IN ANTICIPO	
a decorrere dal <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px; display: inline-block; margin-left: 10px;"></div>	9. Mese/Anno <div style="border: 1px solid black; width: 50px; height: 15px; margin-top: 5px;"></div>	10. Importo per tonnellata <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px; margin-top: 5px;"></div>
(Firma del cedente)	(Firma e timbro dell'organismo emittente)	
<b>OSSERVAZIONE IMPORTANTE</b> Gli importi indicati nella colonna 10 sono fissati fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968.	11. Rilasciato a il <div style="border: 1px solid black; width: 100px; height: 15px; display: inline-block; margin-left: 10px;"></div>	
12. RISERVATO ALL'ORGANISMO EMITTENTE		
(1) Da riempire se la casella 11 non è utilizzata.		



COMUNITÀ EUROPEE

1. Organismo emittente (nome, indirizzo completo, Stato membro)	<b>CERTIFICATO N. .... / ....</b>	<b>COPIA</b>																						
2. Timbro a secco e perforazione dell'organismo emittente (1)																								
3. Titolare (nome, indirizzo completo, Stato membro)	<b>FISSAZIONE ANTICIPATA DELL'AIUTO COMPLEMENTARE PER I FORAGGI ESSICCATI</b>																							
4. Designazione del prodotto																								
5. Peso netto (kg) del prodotto tal quale <table border="1" style="width:100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>											6. Importo della cauzione in moneta nazionale <table border="1" style="width:100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>													
7. Diritti trasmessi a (nome, indirizzo completo, Stato membro)	8. AIUTO COMPLEMENTARE VALIDO IL <table border="1" style="width: 100px; height: 20px; border-collapse: collapse;"></table> FISSATO IN ANTICIPO																							
a decorrere dal <table border="1" style="width: 100px; height: 20px; border-collapse: collapse;"></table>	9. Mese/Anno <table border="1" style="width: 100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%;"></td> <td style="width: 50%;"></td> </tr> </table>			10. Importo per tonnellata <table border="1" style="width:100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>																				
(Firma del cedente)	(Firma e timbro dell'organismo emittente)																							
OSSERVAZIONE IMPORTANTE Gli importi indicati nella colonna 10 sono fissati fatta salva l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 1, paragrafo 2, dell'articolo 2, paragrafo 2 e dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 1134/68 del Consiglio, del 30 luglio 1968.	<table border="1" style="width:100%; height: 20px; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 12.5%;"></td> </tr> </table>																							
12. RISERVATO ALL'ORGANISMO EMITTENTE	11. Rilasciato a il <table border="1" style="width: 100px; height: 20px; border-collapse: collapse;"></table>  (Firma e timbro dell'organismo emittente)																							

(1) Da riempire se la casella 11 non è utilizzata.

13. IMPUTAZIONI

14. A. Quantità (kg) disponibile B. Quantità (kg) imputata	15. Data, firma e timbro dell'autorità d'imputazione
<p>A <input type="text"/></p> <p>B <input type="text"/></p>	<p><input type="text"/></p>
<p>A <input type="text"/></p> <p>B <input type="text"/></p>	<p><input type="text"/></p>
<p>A <input type="text"/></p> <p>B <input type="text"/></p>	<p><input type="text"/></p>
<p>A <input type="text"/></p> <p>B <input type="text"/></p>	<p><input type="text"/></p>
<p>A <input type="text"/></p> <p>B <input type="text"/></p>	<p><input type="text"/></p>
<p>A <input type="text"/></p> <p>B <input type="text"/></p>	<p><input type="text"/></p>

NOTE: 1. La prima iscrizione delle quantità è quella che figura nella casella 5 maggiorata dell'1 %.  
2. Nel caso in cui le caselle della colonna 14 non sono sufficienti per iscrivere tutte le imputazioni, utilizzare il retro di un altro certificato recante lo stesso numero.